

TELEFAX

Data: 17/2/2012

Numero di pagine, inclusa la copertina :6



*Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,  
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI

*Ufficio VI - Benessere Animale  
Unità Operativa tutela animale*

ENPA

LAV

IHP

Da Ufficio VI - Benessere Animale  
Unità Operativa tutela animale  
Via Giorgio Ribotta 5  
00144 Roma EUR

**Fax: 06 5994 2151**

**OGGETTO: Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2011 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati..**

Qualora il fax non fosse leggibile si prega di contattare il seguente: 06/5994 2632.

**Ente Nazionale Protezione Animali**

Sede centrale - Ufficio Protocollo

Prot. n. 1113-2012 del 17-02-2012



\* 1 1 1 3 - 2 0 1 2 \*



## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,  
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'  
ANIMALE E DEL  
FARMACO VETERINARIO  
Ufficio I - Affari Generali  
Ufficio VI - U.O. "Tutela Animale"



Ministero degli Interni  
SEDE

Ill.mi Prefetti  
LORO SEDI

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle  
Province Autonome - Servizi Veterinari *FDX*  
LORO SEDI

Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute - *FDX*  
NAS SEDE

ANCI- ANPCI Sede Nazionale *FA*

E.p.c.  
ASSI (Ex UNIRE)  
FISE  
FNOVI  
ANMYI  
ENPA  
LAV  
I.H.P. *FDX*

**OGGETTO: Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2011 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.**

Si comunica che in data 13 febbraio del c.a. il Consiglio di Stato ha accolto quasi integralmente l'appello proposto dal Ministero della Salute avverso il provvedimento cautelare del TAR Lazio che disponeva la sospensione dell'Ordinanza in oggetto.

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 601/2012 (che si allega in copia), ha riformato il provvedimento del TAR Lazio, limitando la sospensiva alla sola previsione di cui all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui non contempla fra gli enti esonerati dal regime autorizzatorio, stabilito dalla stessa ordinanza, le associazioni riconosciute dal CONI.

Pertanto, fino alla sentenza di merito, l'O.M. 2011 continuerà ad essere pienamente efficace, ad eccezione della sola richiamata disposizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le Autorità in indirizzo a garantire, per quanto di competenza, il rispetto delle disposizioni nuovamente vigenti, che per l'articolo 1, comma 1 devono quindi intendersi nella versione di cui alla precedente O.M. 2009.

A tal proposito si rammenta che in questo periodo, in occasione del carnevale, si svolgono numerose manifestazioni con equidi rientranti nel campo di applicazione della succitata norma.

IL DIRETTORE GENERALE

*Leeta Fi*

*le*  
Responsabile del procedimento:

Milica R. L. *MB*

Referente del procedimento:

Levi D. *DL* [levid@sanita.it](mailto:levid@sanita.it) - A. Micci *AM* [a.micci@sanita.it](mailto:a.micci@sanita.it)

N. 00465/2012 REG.RIC.

Pagina 1 di 4

N. 00601/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 00465/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 465 del 2012, proposto da:

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*contro*

Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali (E.N.G.E.A.), Scuola Equestre di Formazione (S.E.F. Italia), rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso Edoardo Giardino in Roma, via A. Emo, 106;

*nei confronti di*

Fise Federazione Italiana Sport Equestri;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III

N. 00465/2012 REG.RIC.

Pagina 2 di 4

QUA n. 04530/2011, resa tra le parti, concernente DISCIPLINA DI  
MANIFESTAZIONI POPOLARI PUBBLICHE O PRIVATE  
CON PERCORSI UFFICIALMENTE AUTORIZZATI - MCP

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Nazionale Guide  
Equestri Ambientali (E.N.G.E.A.) e di Scuola Equestre di  
Formazione (S.E.F. Italia);

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo  
regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla  
parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2012 il  
Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Giardino e  
l'avvocato dello Stato Russo;

Considerata la esigenza di mantenere in vigore una disciplina  
normativa delle attività in oggetto, ferma la necessità di  
approfondire, in sede di merito, la esistenza dei presupposti per  
l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art.  
32, comma 1, della legge n. 833/1978;

Ritenuto che

- I profili di danno immediato e le ragioni di urgenza per i ricorrenti

N. 00465/2012 REG.RIC.

Pagina 3 di 4

in primo grado siano configurabili in modo evidente solo limitatamente alla nuova disposizione dell'art.1, comma 1, della ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011, che, rispetto alla precedente, non prevede le associazioni riconosciute dal CONI tra gli enti non sottoposti al regime autorizzatorio;

- La misura cautelare debba quindi limitarsi a sospendere gli effetti della sopra ricordata esclusione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 465/2012) nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, modifica la misura cautelare disposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

N. 00465/2012 REG.RIC.

Pagina 4 di 4

ES ENS RE

I PRESIDEN E

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)